



REGOLAMENTO D'USO DELLE AREE NATURALISTICHE DI PROPRIETA' DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO, ENTE GESTORE DEL PARCO AGRICOLO SUD MILANO.

*Approvato con Delibera di Consiglio Direttivo del Parco Agricolo Sud Milano
N° . 22/2016 del 28 settembre 2016
Atti n. 218048/9.3/2012/18*

REGOLAMENTO D'USO DELLE AREE NATURALISTICHE DI PROPRIETA' DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO, ENTE GESTORE DEL PARCO AGRICOLO SUD MILANO.

INDICE

- **PREMESSA**
- **TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**
- **TITOLO II - FRUIZIONE**
- **TITOLO III - TUTELA DELLA BIODIVERSITA'**

- **TITOLO IV - SISTEMA SANZIONATORIO E DIFFUSIONE**

PREMESSA

Il presente regolamento ha lo scopo di tutelare la biodiversità, il territorio, il paesaggio e regolamentare la fruizione delle aree naturalistiche di proprietà o concesse in uso alla **Città Metropolitana di Milano, ente gestore del Parco Agricolo Sud Milano**, successivamente indicata con la dicitura Parco Agricolo Sud Milano, in rapporto alla vocazione ambientale di ciascuna di esse.

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina, in conformità alle norme tecniche di attuazione (N.T.A.) del Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.), approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 7/818 del 3 agosto 2000, le modalità di fruizione nelle aree naturalistiche di proprietà dell'Ente Gestore da parte del pubblico e le attività antropiche, più in generale, che vi si esercitano.
2. Il presente regolamento integra per quanto applicabili le norme contenute nella legislazione nazionale e regionale in materia di protezione della natura.

Art. 2 - Campo di applicazione

1. Le norme del presente regolamento si applicano esclusivamente alle aree naturalistiche di proprietà del Parco Agricolo Sud Milano, di seguito denominate Aree naturalistiche e, in particolare, a quelle localizzate nelle seguenti aree:
 1. **Parco dei Fontanili di Rho** (comuni di Rho, Settimo Milanese, Cornaredo e Milano)

2. **Laghetto Gamberino** (comuni di Rosate e Vernate)
 3. **Zona Umida di Pasturago** (comuni di Rosate e Vernate)
 4. **Lago di Basiglio** (comune di Basiglio)
 5. **Lamberin di Opera** (comuni di Opera e Pieve Emanuele)
 6. **Carengione di Peschiera** (comune di Peschiera Borromeo)
2. Le norme del presente regolamento si applicano altresì ad eventuali altre aree acquisite o concesse in uso al Parco Agricolo Sud Milano, previa deliberazione del Consiglio Direttivo.

Art. 3 - Norma generale

1. Si richiamano i fruitori alla puntuale osservanza delle regole qui di seguito riportate, in quanto nelle aree di cui all'art. 2, per la loro particolare vocazione naturalistica, la sicurezza può essere garantita esclusivamente sui percorsi individuati da apposita segnaletica.

TITOLO II - FRUIZIONE

Art. 4 - Accesso e percorribilità

1. L'accesso alle *Aree naturalistiche* e alle relative attrezzature è consentito esclusivamente ai visitatori a piedi.
2. Per motivi di sicurezza e al fine di non danneggiare la vegetazione ed evitare il calpestio e il compattamento della cotica erbosa e/o del sottobosco, nonché per motivi di sicurezza, la fruizione può avvenire esclusivamente lungo i percorsi pedonali e le eventuali aree predisposte per la fruizione, entrambi indicati dal Parco Agricolo Sud Milano con apposita segnaletica.
3. Per motivi di sicurezza, l'accesso e la fruizione delle aree può avvenire esclusivamente nelle ore diurne, dall'alba al tramonto. E' espressamente vietato, quindi, entrare, sostare e stazionare nelle aree naturalistiche nelle ore notturne.
4. La Direzione del Parco Agricolo Sud Milano può concedere deroghe, per attività che ritiene compatibili con il valore naturalistico e fruitivo delle aree stesse.

Art. 5 - Norme di comportamento

1. I visitatori sono tenuti a rispettare la fauna e la flora, evitando di svolgere attività o tenere comportamenti che possano arrecare disturbo o danno alle persone, alle cose (arredi, attrezzature, manufatti, segnaletica in esse presenti) e all'ambiente naturale.
2. Nelle *Aree naturalistiche* non sono consentite attività rumorose, che per la loro intensità o durata disturbino la quiete dei luoghi e allontanino la fauna selvatica. La Direzione del Parco Agricolo Sud Milano può concedere deroghe per attività che ritiene compatibili con il valore naturalistico e fruitivo delle aree stesse.
3. È vietato l'abbandono di ogni tipo di rifiuto.
4. È fatto obbligo ai visitatori di portare via dalle *Aree naturalistiche* i propri rifiuti.
5. I cani e gli altri animali domestici devono essere condotti lungo i sentieri pedonali al guinzaglio, al fine di non arrecare disturbo alla fauna selvatica, con la possibilità di vietarne l'ingresso per particolari motivi di conservazione nel periodo della nidificazione.

6. È vietato far bagnare gli animali domestici, in particolare cani e cavalli, nei corpi idrici (laghi, stagni, rogge, ecc.) presenti nelle *Aree naturalistiche*.
7. È vietata l'introduzione di greggi e il pascolo.
8. È vietata l'accensione di fuochi di ogni tipo, gettare a terra mozziconi di sigaretta, fiammiferi, petardi e qualunque cosa possa generare rischio di incendi.
9. È vietata la balneazione.
10. È vietata la navigazione con qualunque mezzo nei corpi idrici (laghi, stagni, rogge, ecc.) presenti nelle *Aree naturalistiche*, ad eccezione dei casi legati a manutenzioni e studi promossi dal Parco Agricolo Sud Milano.
11. È vietata la navigazione di modellini, barchini, oggetti di qualunque tipo galleggianti e/o sommersi, radiocomandati, condotti a mano, a vento, ecc. al fine di non arrecare disturbo alla fauna.
12. È vietato lanciare sassi e altri oggetti in tutti i corpi idrici (laghi, stagni, rogge, ecc).
13. È vietato l'accesso e il transito di cavalli o altri equini, salvo specifica indicazione del Parco Agricolo Sud Milano.
14. È vietato il transito e l'accesso di ogni mezzo a motore, compresi motocicli, ciclomotori, anche se con il motore spento e condotti a mano.
15. È vietato il transito con biciclette e velocipedi di qualunque natura, anche condotti a mano e ne è vietato anche il deposito all'interno delle *Aree naturalistiche* salvo diversa indicazione.
16. Sono esclusi dal divieto:
 - i mezzi agricoli di privati, nel caso di servitù di passaggio;
 - i mezzi dell'Ente Gestore, della Polizia Provinciale, della Polizia locale comunale, delle Guardie Ecologiche Volontarie e Zoofile, del Corpo Forestale dello Stato, delle Forze dell'Ordine, delle Guardie Venatorie e Ittiche Volontarie, emergenza ed antincendio, per lo svolgimento dei compiti istituzionali;
 - i mezzi di soggetti terzi espressamente autorizzati dal Parco Agricolo Sud Milano allo svolgimento degli interventi di manutenzione e/o di interventi vari approvati e/o promossi dal Parco Agricolo Sud Milano.
17. È vietato allestire campeggi, attendamenti, notturni e diurni e comunque pernottare nelle *Aree naturalistiche*, introdurre generatori di energia elettrica di qualsiasi genere, benzina, alcool, gasolio, bombole di gas, batterie per autovetture e similari, salvo diversa indicazione.
18. È vietato posizionare tavolini e sedie, accendere fuochi anche per cucinare, tranne nelle aree appositamente individuate.
19. È vietato a soggetti terzi apporre, anche temporaneamente, cartelli o manufatti pubblicitari di qualunque tipo e natura nelle *Aree naturalistiche*.
20. La Direzione del Parco Agricolo Sud Milano può concedere deroghe, per attività che ritiene compatibili con il valore naturalistico e fruitivo delle aree stesse.

Art. 6 - Limitazioni alla fruizione

1. Il Parco Agricolo Sud Milano, con Disposizione della Direzione, può vietare temporaneamente l'accesso alle *Aree naturalistiche* per la manutenzione, per motivi di sicurezza e incolumità dei visitatori o per motivi di tutela della biodiversità e del patrimonio naturale, per tutelare aspetti particolari della flora

o della vegetazione, nonché per tutelare l'insediamento e la riproduzione della fauna.

Art. 7 - Accordi con enti e associazioni

1. Si rimanda a specifici accordi/convenzioni/protocolli con associazioni ed enti per affidare funzioni gestionali nel rispetto dei principi di salvaguardia enunciati dal presente regolamento.

TITOLO III - TUTELA DELLA BIODIVERSITA'

Art. 8 - Flora e vegetazione

1. È vietato danneggiare, asportare e tagliare ogni tipo di pianta nelle *Aree naturalistiche*, siano esse arboree, arbustive ed erbacee, ad esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria direttamente promossi dal Parco Agricolo Sud Milano.
2. È vietato asportare la cortecchia erbosa, la lettiera e lo strato superficiale del terreno, i rami e i tronchi secchi e lo strato umifero del terreno.
3. È vietato arrampicarsi sugli alberi, costruirvi piattaforme, capanne o simili, appendere corde, tendere cavi, inchiodare tavole o altro ai tronchi.
4. È vietato mettere a dimora qualsiasi tipo di pianta anche autoctona, senza l'autorizzazione del Parco Agricolo Sud Milano. Tutte le operazioni di messa a dimora di piante possono essere svolte o promosse esclusivamente dal Parco Agricolo Sud Milano.
5. È, comunque, sempre vietata la messa a dimora di piante non autoctone.

Art. 9 - Fauna

1. È vietato danneggiare, disturbare, molestare, catturare o uccidere animali, appartenenti alla fauna vertebrata e invertebrata, raccogliere o distruggere i loro nidi e le loro tane, danneggiare o distruggere i loro ambienti. Per quanto riguarda la fauna oggetto di attività venatoria e piscatoria si rimanda a quanto previsto dalla L.R. 26/1993 - "*Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria*" e dalla L.R. 31/2008 - "*Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale*" e successive modifiche ed integrazioni e ai divieti stabiliti dai rispettivi piani faunistico e ittico presenti per le zone a tutela (art. 43, comma 1 lettera c della L.R. 26/93).
2. È vietato liberare/immettere animali non appartenenti alla fauna locale.
3. È vietato introdurre animali, anche appartenenti a specie autoctone, senza l'autorizzazione del Parco Agricolo Sud Milano. Tutte le operazioni di reintroduzione/traslocazione possono essere svolte solo dal Parco Agricolo Sud Milano o in accordo con esso.
4. È vietato abbandonare o seppellire animali morti.
5. Gli interventi di contenimento ed eradicazione di specie faunistiche esotiche sono consentiti solo nell'ambito di un programma pianificato e concordato con il Parco Agricolo Sud Milano.

TITOLO IV - SISTEMA SANZIONATORIO E DIFFUSIONE

Art. 10 - Vigilanza

1. La vigilanza sull'osservanza dei divieti e delle prescrizioni di cui al presente Regolamento è esercitata ai sensi dell'art. 26 della L.R. 86/1983 - *“Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale”* dall'Ente gestore del Parco, tramite il proprio personale a ciò preposto nonché, previe le opportune intese, dai soggetti di cui l'Ente può avvalersi ai sensi del medesimo art. 26.

Art. 11 - Sanzioni

1. Sono perseguite con le sanzioni amministrative di cui all'art 27 e ss della L.R.86/1983, le violazioni ai divieti ed alle prescrizioni obbligatorie stabiliti dal presente Regolamento, nonché dai provvedimenti istitutivi delle singole aree protette e dai relativi provvedimenti di attuazione.
2. Le sanzioni sono fissate entro le misure e secondo i criteri previsti dall'art. 11 L. 24 novembre 1981, n. 689 - *“Modifiche al sistema penale”*, nonché dagli articoli 28, 29 e 30 della legge regionale 86/1983, avendo riguardo, in particolare, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, in ottemperanza agli obblighi di ripristino o recupero ambientale.
3. L'Ente Gestore del Parco Agricolo Sud Milano è competente, ai sensi di quanto previsto dall'art. 31 della L.R. 86/1983, ad irrogare le sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai precedenti commi del presente articolo.

Art. 12 - Entrata in vigore e Diffusione del Regolamento

1. Il presente Regolamento, come previsto dall'art. 20 della L.R.86/1983 è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Lombardia a cura del Parco Agricolo Sud Milano ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione.
2. Copia del presente regolamento sarà esposto su pannelli presso gli ingressi delle Aree naturalistiche e sarà pubblicato in una apposita sezione del sito Web del Parco Agricolo Sud Milano.

Art. 13 - Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le norme vigenti per le specifiche materie.

APPENDICE AL REGOLAMENTO D'USO DELLE AREE NATURALISTICHE DI PROPRIETA' DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

Sanzioni amministrative applicate alle violazioni ai divieti ed alle prescrizioni obbligatorie stabiliti dal *“Regolamento d'uso delle aree naturalistiche di proprietà della Città Metropolitana di Milano, Ente gestore del Parco Agricolo Sud Milano”*, nonché dai provvedimenti istitutivi delle singole aree protette e dai relativi provvedimenti di attuazione.

“Danno ambientale con possibilità di ripristino” - Art. 28 L.R. 86/1983

Nel caso di violazioni che comportino *“danno ambientale con possibilità di ripristino”* (Art. 28 L.R. 86/1983), si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro compresa tra il doppio e il triplo del profitto derivante dalla trasgressione e comunque non inferiore a **€ 516,00**.

Il profitto si determina con riferimento all'utilità economica che il contravventore ha tratto o potrebbe trarre dalla vendita del bene tutelato dalla norma violata o dall'incremento di valore conseguito dal bene stesso, a seguito della realizzazione della condotta vietata.

L'autorità competente provvede altresì ad ingiungere il ripristino integrale, stabilendone le modalità e i termini e preavvertendo che, in caso di inadempienza, l'amministrazione potrà provvedere in sostituzione e a spese del contravventore.

La sanzione pecuniaria può essere ridotta fino ad un terzo del minimo, nel caso di immediata e completa ottemperanza all'obbligo di ripristino.

In caso di inottemperanza all'obbligo di ripristino, ferma restando la facoltà dell'amministrazione di provvedere in sostituzione dell'obbligato e a sue spese, la sanzione pecuniaria è aumentata di un importo pari all'1% dell'ammontare della sanzione medesima, per ogni giorno intero di ritardo.

Decorso invano il termine fissato, l'autorità competente procede all'esecuzione d'ufficio delle opere di ripristino e successivamente ingiunge al trasgressore il rimborso delle spese sostenute, secondo le disposizioni del R.D. 14 aprile 1910, n. 639.

“Danno ambientale senza possibilità di ripristino” - Art. 29 L.R. 86/1983

Nel caso di violazioni che comportino *“danno ambientale senza possibilità di ripristino”* (Art. 29 L.R. 86/1983), si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro compresa fra il triplo e il quadruplo del profitto derivante dalla trasgressione e comunque non inferiore a **€ 774,00** determinato ai sensi del primo comma dell'art. 28 della L.R. 86/1983.

L'autorità competente provvede altresì ad ingiungere il recupero ambientale, stabilendone le modalità e i termini, prevedendo interventi di miglioramento ambientale compensativi della compromissione arrecata all'ambiente e comunicando che, in caso di inadempienza, l'amministrazione potrà provvedere in sostituzione e a spese del contravventore.

In caso di inottemperanza all'obbligo di recupero ambientale, ferma restando la facoltà dell'amministrazione di provvedere in sostituzione dell'obbligato e a sue spese, la sanzione pecuniaria è aumentata di un importo pari all'1% dell'ammontare della sanzione medesima, per ogni giorno intero di ritardo. Decorso invano il termine fissato, l'autorità competente procede all'esecuzione d'ufficio delle opere di ripristino e successivamente ingiunge al trasgressore il rimborso delle spese sostenute, secondo le disposizioni del R.D. 14 aprile 1910, n. 639.

“Danno ambientale di minima entità” - Art. 30 L.R. 86/1983

In caso di violazioni che comportino *“danno ambientale di minima entità”*, per il quale non si ritenga opportuna l'ingiunzione di ripristino o di recupero ambientale o *“che non comportino danno ambientale”*(Art. 30 L.R. 86/1983), si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro da € 51,00 a € 258.00.

In caso di totale assenza di profitto da parte del trasgressore, la sanzione può essere ulteriormente ridotta fino a € 25,00.